



COMUNE DI ZAGAROLO

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

Ordinanza N. 102 del 02-10-2024

OGGETTO: DIVIETO E SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE E CHIUSURA ATTIVITÀ COMMERCIALI E LOCALI DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE DURANTE L'EVENTO DENOMINATO 80^A SAGRA DELL'UVA 2024 DI ZAGAROLO PER INCOLUMITÀ PUBBLICA.

IL SINDACO

RICHIAMATA; la deliberazione della Giunta comunale n.155 del 16/09/2024 avente ad oggetto: 80ESIMA EDIZIONE DELLA SAGRA DELL'UVA DI ZAGAROLO. CONCESSIONE PATROCINIO NON ONEROSO, CON OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED UTILIZZO DEL LOGO ALL'APS PRO LOCO DI ZAGAROLO;

CONSIDERATO; che il programma dei festeggiamenti prevede lo svolgimento di spettacoli teatrali e musicali, l'allestimento di stand, il passaggio del corteo storico e carri allegorici lungo le strade del Centro Urbano;

EVIDENZIATO; che la manifestazione coinvolge gran parte centro urbano e avrà luogo nei giorni 4, 5 e 6 ottobre 2024;

ESAMINATO; il programma della manifestazione nel quale vengono descritti gli eventi previsti;

TENUTO CONTO; che l'evento richiamerà un notevole numero di persone tra residenti, ospiti e turisti, giovani ed adolescenti che si riverseranno nelle strade del centro urbano in un clima di festa e svago;

RILEVATO;

- che la notevole affluenza di persone può porre in essere problematiche di sicurezza urbana con rischi per il degrado ed il decoro urbano ed ambientale e per la stessa incolumità pubblica;
- che il consumo di bevande alcoliche può rappresentare la fonte d'innescio di alterchi e risse e di concreto rischio per l'incolumità pubblica;
- che il consumo di alcolici contribuisce significativamente ad incrementare lo stato di euforia ed ilarità degli avventori, decrementandone i freni inibitori, per cui le bottiglie di vetro utilizzate rischiano di diventare strumenti di offesa in caso di colluttazione e che, anche per il solo abbandono, possono costituire pericolo, laddove si verificano movimenti incontrollati di folla;

PRESO ATTO; dei i profili di rischio connessi ivi compresi quelli inerenti la somministrazione e la vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine, quali possibili fonti di pericolo per la pubblica incolumità;

CONSTATATO; che l'adozione di provvedimenti volti a ridurre il consumo di bevande alcoliche attraverso il divieto di vendita e somministrazione delle stesse in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica

incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine, ha dimostrato di produrre risultati positivi rispetto ai prefigurati rischi di degrado urbano ed ambientale e per la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica;

RITENUTO; dunque di dover privilegiare, il diritto alla salute dei numerosi residenti, turisti e partecipanti ai festeggiamenti, arginando le concrete situazioni di rischio, e creando le condizioni per evitare un ulteriore scadimento del livello esistente di decoro urbano e della esigenza di tranquillità delle persone;

ATTESO; adottare apposito provvedimento finalizzato a realizzare un rinnovato equilibrio tra le persone che sono titolari di diritti contrapposti, tenendo conto del fatto che gli operatori economici devono poter fruire del profitto dell'iniziativa economica privata, senza cagionare un eccessivo sacrificio per la tranquillità ed il riposo dei residenti, ferma la necessità che l'interesse pubblico non resti eccessivamente onerato.

SPECIFICATO; che tutte le valutazioni tecniche inerenti il rispetto delle disposizioni in materia di safety e security nonché in tema di ordine pubblico e sicurezza sono demandate ai competenti uffici cui spetta la competenza gestionale al rilascio delle necessarie autorizzazioni e nulla osta;

SPECIFICATO;

- che, alla luce del programma presentato, è stata analizzata la ratio che è sottesa all'introduzione di divieti specifici di vendita e somministrazione di bevande alcoliche che è esclusivamente quella di evitare che durante la manifestazione vi sia dispersione di materiale potenzialmente pericolo per la sicurezza di quanti partecipano ovvero venga ridotta la quantità di bevande alcoliche da consumare nell'area di svolgimento della manifestazione per ridurre gli eccessi che possano dar luogo a comportamenti lesivi per l'ordine, la sicurezza e l'incolumità di cose e persone;

- che alla luce della suddetta ratio, la fonte di pericolo da prevenire non è necessariamente rappresentata dallo specifico materiale di cui sono fatti i contenitori delle bevande alcoliche o similari, ma dal relativo consumo nella sede della manifestazione e durante lo svolgimento dei relativi eventi;

RILEVATO; che alla luce della suddetta valutazione, la tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e dell'incolumità di cose e persone possa essere assicurata prevedendo la seguente disciplina:

- **divieto di vendita di alcolici, superalcolici ed altre bevande in confezioni di vetro e lattina, da parte degli esercizi commerciali, degli stand enogastronomici appositamente allestiti per lo svolgimento della manifestazione**, salva fatta l'ipotesi in cui la suddetta vendita avvenga in confezioni debitamente sigillate con la finalità di consentirne l'asporto ed escluderne qualsivoglia forma di consumo nell'area di svolgimento della manifestazione con l'obbligo di esibizione, a richiesta di qualsiasi autorità preposta al controllo della presente ordinanza, dell'integrità della confezione durante tutto il corso della manifestazione;

- **obbligo di mescita** nell'area di svolgimento della manifestazione di alcolici, superalcolici ed altre bevande in bicchieri o caraffe, di **carta o plastica**;

- **chiusura su tutto il territorio del Comune di Zagarolo delle attività commerciali e dei locali di vendita e somministrazione di alimenti e bevande (ivi compresi gli stand della manifestazione) come di seguito indicato:**

PER LA SERATA DEL VENERDÌ CHIUSURA ALLE ORE 01.00 DI SABATO 05 OTTOBRE 2024;

PER LA SERATA DEL SABATO CHIUSURA ALLE ORE 01.00 DI DOMENICA 06 OTTOBRE 2024;

PER LA SERATA DEL DOMENICA CHIUSURA ALLE ORE 24.00

RICORDATO; che il d.l. n. 158/2012, convertito con legge n.189/2012, n. 189 – Art. 7, comma 3-bis) a integrazione della legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati, legge n. 125/2001, ha introdotto l'obbligo per chi vende sostanze alcoliche di informarsi sulla maggiore età dell'acquirente prevedendo una

sanzione amministrativa per chi vende tali bevande a soggetti minorenni;

VISTO; che l'art. 689 c.p. punisce gli esercenti di bar e ristoranti che somministrano bevande alcoliche alle persone con meno di 16 anni;

CONSIDERATO; che ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241, il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all'applicazione del capo III della citata legge;

VISTO; l'art. 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO; l'art. 9 del regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa e qui da intendersi integralmente richiamate, durante lo svolgimento della **"80^ SAGRA DELL'UVA DI ZAGAROLO 2024 "**:

• è fatto divieto di consumare nonché detenere (a scopo di verosimile immediato consumo), alcolici, superalcolici e ogni genere di bevanda in contenitori di vetro o in latta, in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico rientranti nell'area interessata dallo svolgimento della manifestazione, nella misura in cui per effetto di ciò:

- a) si creino condizioni di pericolo derivanti dall'abbandono di qualsivoglia contenitore o dalla loro frantumazione;
- b) si concretizzino comportamenti incivili, violenti o tali da limitare la piena e serena fruizione degli stessi luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale.

E' esclusa dal presente divieto la vendita di bevande alcoliche in vetro o lattina opportunamente imballati in confezioni debitamente sigillate con la finalità di consentirne l'asporto ed escluderne qualsivoglia forma di consumo nell'area di svolgimento della manifestazione con l'obbligo di esibizione, a richiesta di qualsiasi autorità preposta al controllo della presente ordinanza, dell'integrità della confezione durante tutto il corso della manifestazione. Il consumo nei luoghi dei festeggiamenti costituisce violazione a carico del venditore (se identificabile) e del detentore.

chiusura su tutto il territorio del Comune di Zagarolo delle attività commerciali e dei locali di vendita e somministrazione di alimenti e bevande (ivi compresi gli stand della manifestazione) come di seguito indicato:

PER LA SERATA DEL VENERDÌ CHIUSURA ALLE ORE 01.00 DI SABATO 05 OTTOBRE 2024;

PER LA SERATA DEL SABATO CHIUSURA ALLE ORE 01.00 DI DOMENICA 06 OTTOBRE 2024;

PER LA SERATA DEL DOMENICA CHIUSURA ALLE ORE 24.00

Per quanto concerne l'attività di intrattenimento all'interno e all'esterno dei locali durante gli orari di apertura, limitatamente all'uso di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, dovranno terminare entro le ore 24,00 di ciascun giorno.

DISPONE

che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia nell'ambito dello svolgimento della "80^ **SAGRA DELL'UVA DI ZAGAROLO 2024** " fatto salvo il potere dell'organo adottante di emettere altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente;

DEMANDA

agli organizzatori, al Responsabile del Servizio dell'Area III Vigilanza e alle altre Forze di Polizia presenti sul territorio di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

AVVERTE

che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00;

che ai trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza sia applicata la sanzione accessoria della confisca delle cose utilizzate per commettere la violazione, ai sensi dell'articolo 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e che a tal fine, l'organo di polizia proceda, senza indugio, al sequestro amministrativo delle cose stesse (bevande e contenitori);

INFORMA

che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Sindaco pro tempore del Comune di Zagarolo;

che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico degli uffici comunale e nell'ufficio del Sindaco;

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Roma entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune di Zagarolo; ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia comunicata ai competenti comandi della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
- b) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa in formato sintetico nel centro urbano interessato;
- c) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;
- d) sia comunicata al responsabile dell'Area III vigilanza.

Zagarolo,02-10-2024

IL SINDACO
DOTT.SSA EMANUELA PANZIRONI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005